



# COMUNE DI PAGNACCO

PROVINCIA DI UDINE

Via del Buret, n. 8

## IMU 2020

Dal primo gennaio 2020 la Legge di Bilancio ha abolito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), disciplinando la "nuova" IMU, abolendo la TASI e mantenendo la Tassa sui Rifiuti (TARI).

**Il presupposto impositivo dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.**

Si considerano "pertinenza" dell'abitazione principale solo gli immobili classificati nelle categorie catastali **C/2 – C/6 – C/7 limitatamente ad una unità immobiliare per ogni categoria catastale.**

### SCADENZE:

- **ACCONTO: entro il 16 giugno 2020,**
- **SALDO: entro il 16 dicembre 2020,**

### ACCONTO 2020

In base alla Legge n. 160/2019 l'acconto dovuto entro il 16 giugno 2020 deve essere pari al 50% di quanto versato nell'intero anno 2019 ai fini IMU. In caso di modifica della situazione avvenuta nel 2019 e 2020 si possono utilizzare le aliquote IMU 2019 approvate dal Comune, che si riportano come segue:

<b>4,00 per mille</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per le abitazioni principali (cat. A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (solo 1 pertinenza per tipo <b>C/2, C/6 e C/7</b> – alle eccedenze si applica l'aliquota base del 7,6 per mille).</li></ul>
<b>7,60 per mille</b>	<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Per tutti gli altri fabbricati;</li><li>• Per le aree edificabili.</li></ul>

Resta invariata la modalità di versamento mediante compilazione del modello F24 - **COD.ENTE: G238**

### Modalità di calcolo:

Per ottenere la base imponibile, le rendite catastali vanno rivalutate del 5% (L. 662/96), come per l'ICI e successivamente moltiplicate per i nuovi moltiplicatori (**M**), sotto riportati:

Fabbricati	Abitazioni Cat.A (escluso A/10) e pertinenze cat. C/2, C/6 e C/7	M = 160	Cod. tributo: 3912
Fabbricati	Immobili Cat. A (escluso A/10) e pertinenze cat. C/2, C/6 e C/7 – non destinati ad abitazione principale	M = 160	Cod. tributo: 3918
Fabbricati	Per uffici e studi cat. A/10	M = 80	Cod. tributo: 3918
Fabbricati	Per immobili cat. B, C/3, C/4	M = 140	Cod. tributo: 3918
Fabbricati	Per immobili Cat. D/5	M = 80	Cod. tributo: 3925 (Stato)
Fabbricati	Per immobili Cat. D (escluso D/5)	M = 65	Cod. tributo: 3925 (Stato)
Fabbricati	Per immobili Cat. C/1	M = 55	Cod. tributo: 3918
Aree edificabili	Valori approvati con atto consiliare n° 28 del 20.06.2007		Cod. tributo: 3916

**- DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:** ammonta a **€ 200,00/annue fino a concorrenza dell'importo dovuto**. Spetta in parti uguali ai possessori che hanno destinato l'immobile a loro abitazione principale – indipendentemente dalla quota di possesso - e per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione.

### La base imponibile è ridotta del 50%:

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. n° 42/2004;
- per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito. I requisiti per beneficiare della riduzione sono indicati all'art. 13, co. 3, lett. Oa) del D.L. 06.12.2011, n. 201;

Si applica infine **la riduzione del 25%** dell'imposta per le unità immobiliari locate a canone concordato. Si ricorda l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU per comunicare tale destinazione dell'immobile.

## Novita' 2020:

Si richiama l'attenzione sulla nuova definizione di "fabbricato" introdotta dal comma 741, lett. a) della L. 160/2019, che così dispone:

"per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, **considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente**".

Gli immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE, siano essi pensionati o meno, **sono soggetti a IMU**, in quanto l'assimilazione operata fino allo scorso anno NON è stata ripresa dalla nuova normativa IMU.

E' considerata "abitazione principale" la casa familiare **assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

## SALDO 2020

Entro il 31 luglio p.v. il Comune adotterà con apposita deliberazione consiliare, il regolamento e le relative aliquote, sulla base delle quali dovrà essere versato il saldo entro il 16 dicembre 2020.

Si comunica che l'IMU è un tributo dovuto in AUTOLIQUIDAZIONE, ossia ciascun contribuente è tenuto al calcolo ed al versamento nella misura corretta.

**Per informazioni rivolgersi all'ufficio tributi durante il seguente orario: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 – Tel. 0432-661921 – E-mail: tributi@comune.pagnacco.ud.it**

Cordiali saluti

Pagnacco, 03.06.2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(F.to GALLO dr.ssa Marisa)